

**Studio:**

Piazzetta Lino Tosoni N.2  
37069 Villafranca di Verona (VR)  
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027  
e-mail: info@studiomalandrino.com



Agli spett.li Clienti  
Ai collaboratori  
Loro Sedi

Oggetto: **Bonus 100 euro in busta paga da luglio**

E' operativa dal 1° luglio 2020 la disciplina, introdotta dalla [legge n. 21 del 2 aprile 2020](#) di conversione, con modificazioni, del [decreto legge n. 3/2020](#), recante "Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente".

**Trattamento integrativo**

Il trattamento integrativo è riconosciuto a condizione che:

- l'imposta lorda dovuta sia superiore all'importo della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- il reddito complessivo non sia superiore a 28.000 euro.

**Il predetto trattamento integrativo è pari a 100 euro mensili (1.200 euro annui a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l'anno 2020).**

**Ulteriore detrazione fiscale**

E' prevista, inoltre, una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche ulteriore rispetto a quelle stabilite dal TUIR, determinata sulla base di due diverse equazioni:

- se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro e fino a 35.000 euro l'importo è pari a:  
 $480 + 120 * ((35.000 - R) / 7.000)$  dove "R" = reddito complessivo;
- se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro e fino a 40.000 euro l'importo è pari a:  
 $480 * ((40.000 - R) / 5.000)$  dove "R" = reddito complessivo.

- diminuisce poi gradualmente fino ad azzerarsi per i dipendenti con redditi tra 35 e 40 mila euro.

La detrazione, quindi, in corrispondenza di un reddito complessivo superiore a 28.000 euro decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

I titolari di reddito complessivo superiore a 40 mila euro non hanno diritto ad alcun bonus.

**Come si calcola il reddito complessivo**

Nella determinazione del reddito complessivo rientra l'ammontare dei redditi di ogni categoria (da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, redditi fondiari) al netto di:

- reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze;
- premi di risultato soggetti all'imposta sostitutiva del 10%.

N.B. Sono inclusi anche le rendite derivanti dall'affitto di immobili soggetti a cedolare secca.

**Studio:**

Piazzetta Lino Tosoni N.2  
37069 Villafranca di Verona (VR)  
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027  
e-mail: info@studiomalandrino.com



**Tempi e modalità di erogazione**

Il credito fiscale viene riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta, datore di lavoro o committente, che è tenuto ad erogarlo in maniera automatica e senza necessità di alcun adempimento preventivo o richiesta formale da parte del lavoratore.

Il sostituto d'imposta effettua una valutazione in proiezione del reddito annuale del dipendente, sulla base delle informazioni in suo possesso riguardo le condizioni contrattuali e degli eventuali ulteriori dati reddituali forniti dal lavoratore.

L'ammontare del credito effettivamente erogato nel LUL va riportato nella CU relativa al periodo d'imposta nel quale è avvenuta l'erogazione, secondo il principio di cassa.

N.B. Il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro qualora non possieda o perda i requisiti soggettivi richiesti per la maturazione del beneficio.

L'erogazione del bonus effettuata dal sostituto d'imposta viene recuperata attraverso la compensazione con tutte le tipologie di tributo esonibili in F24, ex D. Lgs. 241/97, indipendentemente dalla loro natura. Il codice tributo da esporre per la compensazione in F24 del bonus erogato è il 1701.

**Recupero rateale a conguaglio**

La detrazione ha carattere temporaneo, in quanto si applica limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Il sostituto d'imposta deve procedere alla verifica di conguaglio a fine anno: qualora l'ulteriore detrazione risulti non spettante, in tutto o in parte, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in 8 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti.